



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna

Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico

Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti Metropolitan
Settore Beni Sanitari

Organizzazione con Sistema di
Gestione Certificato da KIWA
CERMET secondo la norma
UNI EN ISO 9001: 2008

Il direttore

COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA

CAPITOLATO SPECIALE

**PROCEDURA APERTA N.106/2016 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI
NUTRIZIONE PARENTERALE DOMICILIARE DEDICATO AI PAZIENTI ADULTI E
PEDIATRICI DI NUOVA ATTIVAZIONE.**



INDICE

Sezione I – Parte normativa	
Art.1) Oggetto della Gara	3
Art.2) Durata della fornitura.....	3
Art.3) Quantitativi	3
Art.4) Sospensione e Variazione della Terapia	4
Art.5) Caratteristiche della Fornitura	4
Art.6) Aggiornamento tecnologico.....	4
Art.7) Periodo di prova	4
Art.8) Obblighi dell'aggiudicatario	5
Art.9) Personale e obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della ditta	6
Art.10) Consegna.....	6
Art.11) Assistenza Tecnica Post-Vendita	7
Art.12) Ritiro delle apparecchiature	7
Art.13) Controlli.....	7
Art.14) Obbligo di riservatezza dei dati	7
Art.15) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro.....	8
Art.16) Penalità	8
Art.17) Risoluzione del contratto	8
Art.18) Responsabilità.....	9
Art.19) Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto	9
Art.20) Modifiche del contratto e subappalto.....	11
Art.21) Recesso dal contratto.....	12
Art.22) Calusola di adesione	12
Art.23) Controversie e foro competente	12



Sezione I – Parte normativa

Art.1) Oggetto della Gara

Oggetto dell'appalto è la fornitura di un servizio per Nutrizione Parenterale Domiciliare (NPD) per i pazienti **adulti e pediatrici** affetti da Insufficienza Intestinale Cronica Benigna, residenti nella Regione Emilia-Romagna e seguiti dalla SSD Centro Regionale di Riferimento per Insufficienza Intestinale Cronica Benigna (da ora in avanti: SSD-Centro IICB) dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S. Orsola-Malpighi (di seguito Azienda), previo accordo con le AUSL di residenza dei pazienti. I programmi dovranno avere caratteristiche di adeguatezza, efficacia e sicurezza, dove per adeguatezza si intende la corrispondenza alle prescrizioni del Centro, per efficacia si intende evitare il ricovero per scopi nutrizionali o dovuti a complicanze della NPD e per sicurezza si intende la prevenzione di complicanze secondarie alla linea infusione, compreso il catetere venoso centrale.

La fornitura, per ciascun paziente in trattamento, è composta da:

- A.** Fornitura, in uso gratuito, delle seguenti attrezzature per NPD domiciliare:
- Pompa peristaltica e ambulatoriale con corredo zainetto;
 - Piantana;
 - Frigorifero
- B.** Allestimento e fornitura delle sacche standard e/o composte secondo la prescrizione della SSD-Centro IICB;
- C.** Fornitura dei materiali per l'infusione e per la gestione della linea venosa, compresa la manutenzione del catetere;
- D.** Supporto infermieristico con servizio di addestramento alla gestione della linea venosa (nursing);

La fornitura deve comprendere, senza costi ulteriori rispetto all'offerta:

- o consegna e installazione delle apparecchiature presso l'abitazione del paziente;
- o trasferimento e reinstallazione della apparecchiature qualora il paziente cambi, anche temporaneamente, il luogo di abitazione;

Art.2) Durata della fornitura

La fornitura avrà durata di anni TRE, eventualmente rinnovabile di DUE anni

Al termine del triennio, l'Azienda Sanitaria si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori due anni, previo interpello della Ditta e dopo gli opportuni adempimenti previsti dalle norme di legge vigenti.

Alla scadenza del contratto di fornitura, l'Azienda Appaltante si riserva la facoltà di prorogare la durata per un periodo ulteriore di tempo, che di regola non potrà superare i 180 giorni. Nel caso in cui sia in corso di svolgimento una nuova procedura concorsuale, tale termine dovrà coincidere con quello relativo all'assegnazione della nuova gara d'appalto. Durante tale periodo, la Ditta Aggiudicataria è impegnata ad eseguire la fornitura alle stesse condizioni e modalità previste dal presente Capitolato.

Art.3) Quantitativi

Il numero presunto per il 1° anno di nuovi pazienti da trattare è di 5, calcolato sulla base dei pazienti totali seguiti dalla SSD-Centro IICB nel 2015 che è di 25, per un numero presunto di 1800 trattamenti/anno per i nuovi pazienti su un totale di 9.000 trattamenti/anno. Si



presume successivamente un incremento di 5 nuovi pazienti/anno. Nel caso in cui vengano effettuate delle verifiche in itinere che apportino delle modifiche al numero dei pazienti, il fornitore non potrà sollevare eccezione al riguardo e pretendere compensi o indennità di sorta. In tale caso rimarranno fisse ed invariate le condizioni economiche e contrattuali pattuite in sede di gara, salvo un'eventuale ricontrattazione delle condizioni di fornitura a favore dell'Azienda.

Art.4) Sospensione e Variazione della Terapia

In caso di variazione o di sospensione temporanea o definitiva dei trattamenti in corso, l'Azienda ne darà comunicazione alla Ditta aggiudicataria, con le identiche modalità effettuate per attivazione (l'ordine di consegna emesso dal Centro Logistico su espressa indicazione scritta del IICB).

L'Aggiudicatario, nel caso di interruzione definitiva del trattamento, sospenderà l'erogazione e provvederà al ritiro di quanto in dotazione entro quindici giorni solari dalla data di invio della comunicazione.

La Ditta, inoltre, è tenuta a segnalare all' Ufficio Approvvigionamenti del Centro Logistico – Direzione Generale dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna ogni comunicazione ricevuta direttamente dai pazienti riguardanti variazioni definitive o temporanee del servizio fornito (non inerenti la terapia, la sua frequenza o la tipologia di materiale da consegnarsi - ad esempio cambio di indirizzo, ecc.) entro ventiquattro ore consecutive dal ricevimento della comunicazione stessa.

Nel caso di sospensione, sia temporanea che definitiva, in corrispondenza del ritiro del materiale non personalizzato e riutilizzabile, l'Aggiudicatario provvederà ad emettere nota di accredito per le giornate di terapia non effettuate.

Art.5) Caratteristiche della Fornitura

Il servizio offerto dovrà rispondere a tutte le caratteristiche indispensabili della fornitura di cui **all'Allegato 2 alla lettera d'invito**.

La mancata rispondenza anche ad un solo requisito implica l'esclusione dalla gara.

Art.6) Aggiornamento tecnologico

La Ditta, previa autorizzazione della SSD-Centro IICB, dovrà installare, senza ulteriori spese per l'Azienda, tutti gli aggiornamenti HW e SW che nell'arco della durata del contratto dovessero essere rilasciati per il miglioramento ed il mantenimento delle caratteristiche delle apparecchiature fornite.

VARIAZIONE DEI PRODOTTI FORNITI: qualora la ditta aggiudicataria, nel corso del rapporto contrattuale, ponga in commercio nuove apparecchiature o nuovi prodotti, alternativi a quelli offerti, dovrà proporli in sostituzione di quelli aggiudicati, a condizioni economiche equivalenti, concedendo all'Azienda un congruo periodo di tempo per poterli valutare. L'Azienda, a suo insindacabile giudizio, deciderà se proseguire la fornitura con i nuovi prodotti o continuarla con quelli originariamente offerti.

Nel caso in cui la ditta interrompa la produzione dei prodotti offerti sostituendoli con altri, dovrà proporre questi ultimi alle medesime condizioni economiche concedendo all'Azienda un congruo periodo di tempo per poterli valutare. L'Azienda, a suo insindacabile giudizio deciderà se accettare la fornitura dei nuovi prodotti e/o attrezzature o risolvere il contratto.



Art.7) Periodo di prova

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di sei mesi a far data dall'inizio effettivo della fornitura. Qualora, durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione/la consegna della fornitura non risponda alle norme previste dal presente Capitolato e/o all'offerta tecnica proposta dall'impresa in fase di gara, la Stazione appaltante comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida ad adempiere.

Nel corso del periodo di prova, nel caso in cui il SSD-Centro IICB riscontri delle anomalie, possono concordare con la ditta un ulteriore periodo di prova di massimo 1 mese entro il quale quest'ultima dovrà correggere, a proprie spese, le anomalie riscontrate. Nel caso in cui le anomalie riscontrate non siano correggibili o non risultino corrette nemmeno dopo la proroga del periodo di prova l'Azienda potrà procedere alla risoluzione del contratto, motivata da apposita relazione tecnica, senza che la ditta possa sollevare alcuna obiezione.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con lettera raccomandata A/R, e di aggiudicare il servizio/la fornitura all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (**Art. 1456** Clausola risolutiva espressa).

In tal caso la ditta aggiudicataria:

- dovrà proseguire nella fornitura fino alla data comunicata dall'Azienda interessata decorso tale termine, dovrà provvedere al ritiro delle apparecchiature e dei materiali di consumo nei termini richiesti ;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento dei consumabili fino a quel momento utilizzati;
- dovrà rimborsare all'Azienda il maggior costo derivante dall'acquisizione della fornitura del servizio presso terzi;
- l'Azienda Sanitaria in ogni caso, nell'ipotesi di risoluzione del contratto, tratterà il deposito cauzionale.

Una volta risolto il contratto con la ditta aggiudicataria, la Ditta seconda classificata subentrerà, con le stesse modalità (compreso quindi il periodo di prova) e fino alla scadenza del triennio. La ditta seconda classificata è pertanto impegnata all'eventuale subentro per un periodo massimo di 9 mesi dalla data di aggiudicazione.

Art.8) Obblighi dell'aggiudicatario

La ditta con la sottoscrizione del presente capitolato speciale si impegna a:

-consegnare materiali di recente produzione e se soggetti a scadenza, con almeno 2/3 della loro validità al momento della consegna;

-comunicare all'Ufficio Approvvigionamenti del Centro Logistico, in via formale, al momento del ricevimento dell'ordine e comunque entro 24 ore lavorative, l'eventuale impossibilità di consegna entro il termine previsto **all'art.10** del capitolato.

-fornire i prodotti della stessa casa produttrice indicata in offerta per tutta la durata della fornitura.



-inviare ciascun prodotto offerto appartenente ad un unico lotto di produzione e comunque ad indicare sulla bolla di consegna il/i numero/i di lotto/i e la /e data/e di scadenza; in caso contrario si aprirà una formale contestazione.

La Ditta aggiudicataria assume a proprio carico la responsabilità della puntuale esecuzione della fornitura, anche in caso di scioperi o vertenze sindacali del suo personale, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione della fornitura.

La Ditta Aggiudicataria rinuncia espressamente, fin d'ora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa a causa delle attività svolte dai dipendenti dell'Azienda e/o da terzi autorizzati.

La Ditta Aggiudicataria, inoltre, si impegna ad avvalersi di personale altamente specializzato, debitamente formato ed informato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali. La Ditta Aggiudicataria è responsabile della perfetta esecuzione della fornitura e degli oneri che dovessero eventualmente essere sopportati dall'Azienda in conseguenza dell'inosservanza di obblighi facenti carico alla Ditta stessa o al proprio personale.

Ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. u) del D. Lgs. 81/2008, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Art.9) Personale e obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della ditta

Sono a carico della ditta tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore.

In caso di mancato adempimento dei suddetti obblighi, accertato dall'Azienda Sanitaria o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, l'Azienda Sanitaria procederà ad una detrazione, sui pagamenti da effettuarsi, della somma occorrente per l'adempimento degli obblighi di cui sopra, senza che la ditta possa opporre eccezione né abbia titolo a pretendere risarcimento dei danni. Le detrazioni proseguiranno finché l'Ispettorato del Lavoro non abbia comunicato l'avvenuta regolarizzazione della posizione della ditta.

La ditta ha comunque l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza l'Azienda da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.

Art.10) Consegna

I prodotti, materiali e attrezzature devono essere consegnati al domicilio del paziente, a cura della Ditta aggiudicataria. Al momento della programmazione della consegna deve essere contattato il paziente per verificare il numero di sacche e la quantità di materiale ancora disponibile al domicilio.

La fornitura deve essere mensile o quindicinale, ove non diversamente indicato.

Nel corso della consegna delle sacche e dei materiali deve essere garantita la corretta conservazione, secondo le norme di buona pratica di distribuzione dei medicinali. Il servizio di consegna deve prevedere un puntuale approvvigionamento del paziente di quanto necessario entro tre (3) giorni lavorativi dal ricevimento dell'ordine e ad ogni successiva consegna concordata con il paziente stesso.



La fornitura iniziale deve avvenire nel più breve tempo possibile e deve comprendere le attrezzature, le sacche, i deflussori secondo la prescrizione dalla SSD-Centro IICB e il servizio infermieristico.

Non sono ammesse forniture automatiche.

La Ditta aggiudicataria si impegna a garantire la fornitura ed i connessi servizi anche nelle eventuali località di soggiorno temporaneo dei pazienti su tutto il territorio nazionale. La disponibilità di fornitura per soggiorno temporaneo sul territorio extra-nazionale costituisce un criterio di valutazione qualitativo.

Le consegne dovranno essere accompagnate da regolari documenti di trasporto, che saranno sottoscritti per accettazione dagli assistiti o loro familiari.

Copia firmata autografa e compilata in ogni sua parte (compresa data ora dell'avvenuta consegna) di ogni documento di consegna dovrà pervenire all'ufficio Approvvigionamenti del Centro Logistico entro 2 giorni lavorativi dalla consegna.

La consegna al domicilio dovrà garantire il diritto alla protezione dei dati personali di ciascun assistito, secondo quanto disposto dal D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

Qualora l'Azienda riscontrasse, anche in sede di prima fornitura, la non conformità, sia nella qualità sia nella quantità, della merce ai requisiti richiesti e pattuiti e qualora non venissero rispettati i termini di consegna previsti dal capitolato, invierà formale contestazione con specifica delle motivazioni e con invito a conformarsi nel termine che sarà ritenuto congruo.

Inoltre l'Azienda avrà il diritto di acquistare presso altre ditte i prodotti occorrenti a danno del fornitore inadempiente; resterà cioè a carico dell'inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'Azienda a causa dell'inadempienza stessa.

Art.11) - Assistenza Tecnica Post-Vendita

La ditta aggiudicataria deve garantire un servizio di assistenza post-vendita che comprenda la sostituzione del materiale prossimo alla scadenza (avente validità residua inferiore ad 1/3 della validità complessiva) e non utilizzabile entro breve, la consulenza e l'assistenza di personale qualificato e il ritiro delle apparecchiature non perfettamente funzionanti che si trovino a casa del paziente che dovranno essere sostituite con altre apparecchiature perfettamente funzionanti entro 48 ore.

Art.12) - Ritiro delle Apparecchiature

In caso di cessazione del servizio di nutrizione parenterale domiciliare, le attrezzature che si trovano al domicilio del paziente, nello stato in cui si trovano, devono essere ritirate entro 15 giorni dalla comunicazione da parte della SSD-Centro IICB .

Art.13) Controlli

L'Azienda può disporre, in qualsiasi momento, ogni accertamento e controllo sulla fornitura consegnata o sulle modalità operative della fornitura, servizio compreso, al fine di verificare l'esatta rispondenza rispetto a quanto stabilito nel presente capitolato.

Le eventuali inadempienze riscontrate potranno costituire motivo di contestazione alla Ditta aggiudicataria ed applicazione di penalità per inadempimento.



Art.14) Obbligo di Riservatezza dei dati

Le notizie e i dati relativi ***l'Azienda*** e agli assistiti comunque venuti a conoscenza dell'Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività in relazione alla esecuzione del presente appalto non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte dello stesso Appaltatore o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente disciplinare.

L'appaltatore, in relazione a quanto oggetto di prestazione ed alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.lgs n.196/2003, tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alla finalità del servizio, dei dati.

Art.15)Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro -

Le Aziende Sanitarie come previsto dall'art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, forniscono alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; tali fascicoli sono disponibili sui siti delle Aziende:

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, Policlinico S.Orsola Malpighi: al link <http://www.aosp.bo.it/files/art.26.pdf> ,

Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

Art.16) Penalità

L'Azienda Sanitaria tratterrà a titolo di penale la somma di € 500,00 al giorno:

1. in caso di ritardo nella consegna delle apparecchiature e dei materiali consumabili rispetto ai tempi previsti **all'art. 10**;
2. nel caso in cui le modalità di consegna delle attrezzature o dei prodotti consumabili creino disagi documentati ai pazienti per cause imputabili al fornitore;
3. in caso di fornitura di prodotti non corrispondenti a quanto prescritto dal medico di riferimento per il paziente in trattamento;
4. in caso di ritardo nell'intervento manutentivo o nel tempo di ripristino dell'apparecchiatura, rispetto a quanto previsto nell'art. 3 – Sezione II - Parte tecnica;
5. nel caso in cui le modalità di manutenzione delle attrezzature creino disagi documentati ai pazienti per cause imputabili al fornitore;
6. in caso di mancato invio della documentazione di consegna nei tempi previsti all'art.10.
7. in caso di mancato rispetto delle modalità e dei tempi di gestione ordine di cui all'art.8.



8. in caso di mancato invio della documentazione relativa alla composizione analitica della sacca rispetto a quanto richiesto **nell'Allegato 2 punto 2).**

Nel caso in cui l'Azienda contesti alla ditta l'esatto adempimento delle prestazioni o l'osservanza degli obblighi contrattuali in relazione a casi non previsti nei punti precedenti, potrà richiedere il pagamento di una penale rapportata al valore dei beni o dei servizi oggetto dell'inadempimento.

L'applicazione delle penali previste nei diversi articoli della presente scrittura avverrà in modo automatico attraverso l'emissione da parte degli uffici amministrativi di una nota di addebito ai sensi dell'art. 15 comma 1 del D.P.R. n. 633/72.

E' fatta salva la facoltà per l'Azienda di esperire ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti o delle maggiori spese sostenute in dipendenza dell'inadempimento contrattuale.

I rilievi di ogni genere saranno notificati alla ditta fornitrice con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, a mezzo fax o pec: servizio.acquisti@pec.ausl.bologna.it

Art.17) Risoluzione del contratto

L'Azienda appaltante avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure, alternativamente, intimata a mezzo fax, nelle seguenti ipotesi:

- a) avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall'art.1671 c.c.;
- b) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- c) in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- d) in caso di cessazione dell'attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- e) in caso di cessione del contratto senza comunicazione all'Azienda USL;
- f) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda USL;
- g) qualora l'Azienda capofila notifici n.2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- h) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza

In caso di risoluzione del contratto, l'Azienda USL si riserva la facoltà di valutare l'opportunità e la convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o di indire una nuova procedura di gara.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) l'Azienda Sanitaria incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta.

Art.18) Responsabilità

L'Azienda Sanitaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovesse accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

La Ditta aggiudicataria risponde pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e imputabili a essa e ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere l'Azienda USL che fin da ora



s'intende sollevata ed indenne da ogni pretesa o molestia.

Art.19) Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse all'AUSL di Bologna esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Azienda Osped. Universitaria di Bologna:

I.P.A. (indice delle Pubbliche Amministrazioni) aopso_bo
codice univoco ufficio (per ricevimento fatture) UFR9WK

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

PER L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA:
AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA
POLICLINICO S. ORSOLA-MALPIGHI
Codice fiscale: 92038610371
Sede Legale: Via Albertoni 15 – 40138 BOLOGNA

Inoltre ai sensi dell'art. 25 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.

PER L'AZIENDA OSPEDALIERO-UNIVERSITARIA DI BOLOGNA:

I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:

- indicazione degli estremi dell'ordine (numero, data, sigle dell'operatore, i riferimenti del sottoconto, della richiesta e del progetto),
- indicazione di: referente, telefono, Direzione/Dipartimento/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio



I documenti contabili (fatture e documenti di trasporto) dovranno rispettare l'articolazione prevista dall'ordine nella sua specificazione in righe d'ordine, importo unitario e importo totale.

Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA, pertanto il pagamento delle fatture per la cessione di beni e la prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

L'applicazione dello splyt payment non si applica ai fornitori esteri.

Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Unico Metropolitan Contabilità e Finanza (SUMCF) - Ufficio Contabilità Fornitori – tel.n.0516079538 per l'Azienda USL di Bologna, l'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna e l'Istituto Ortopedico Rizzoli, mentre contattare l'UO Contabilità e Finanza – tel.n. 0542604111 per l'Azienda USL di Imola.

Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice Civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l' Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:

- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.



In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, l'Azienda Ospedaliero Universitaria di Bologna di cui alla presente gara dovrà emettere, con decorrenza 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, a partire da tale data il fornitore dovrà garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore dovrà, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese potranno utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che saranno messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.

Art.20) Modifiche del contratto e subappalto

Per le modifiche contrattuali durante il periodo di efficacia del contratto si applica quanto previsto all'art. 106 del D.lgs 50/2016.

E' ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art.105 del D.Lgs.50/2016.

L'Azienda corrisponderà gli importi della fornitura subappaltato direttamente al subappaltatore.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

1. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...) nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...)/CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m..*
2. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

Art.21) Recesso dal contratto

Qualora l'impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l'Azienda, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l'assegnazione ad altra ditta.

L'Ente Appaltante potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell'art.109 del D.lgs 50/2016.



Art. 22) Clausola di adesione

Le condizioni contrattuali della presente gara, qualora se ne ravvisi la necessità, potranno essere estese anche alle Aziende dell'Area Vasta Emilia Centrale. L'adesione contrattuale potrà essere effettuata fino a un massimo del 20% dell'importo aggiudicato. Qualora l'adesione/ampliamento comporti un aumento del valore contrattuale originario superiore al 20%, l'Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di rinegoziare con la ditta aggiudicataria le condizioni economiche contrattuali.

Art.23) Controversie e Foro competente

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna..

PER ACCETTAZIONE

**(timbro della Ditta e
firma del Legale Rappresentante)**

Firma e timbro del Legale Rappresentante della ditta, per espressa accettazione ai sensi degli artt. 1341-1342, del vigente Codice Civile,

e degli articoli 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23.

Firma e timbro per accettazione
